

**CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE RENO GALLIERA
DELL'UFFICIO DI PIANO DEL DISTRETTO PIANURA EST PER LA GESTIONE E
REALIZZAZIONE DEI PROGETTI E DELLE FUNZIONI SOCIO- SANITARIE AD
ESSO ATTRIBUITE.**

INDICE:

ART. 1 – OGGETTO.....	PAG 5
ART. 2 – CONTENUTO DELLE ATTIVITA' E FUNZIONI CONFERITE.....	PAG 5
ART. 3 – MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLE FUZNIONI	PAG 5
ART. 4 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI.....	PAG 6
ART. 5 – AMBITO TERRITORIALE	PAG 7
ART. 6 – PERIODICITA' E CONTENUTI DELLE INFORMAZIONI AI COMUNI.....	PAG 7
ART. 7 – PERSONALE.....	PAG 7
ART. 8 – AVVIO, DURATA E RECESSO.....	PAG 7
ART. 9 – RAPPORTI FINANZIARI TRA COMUNI E UNIONE.....	PAG 8
ART. 10 – TUTELA DEI DATI E SICUREZZA.....	PAG 8
ART. 11 – CONTROVERSIE	PAG 9
ART. 12 – NORMA DI RINVIO.....	PAG 9
ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI.....	PAG 9

Prot. N°...27741 del 31.12.2013

REP. N° 21 del 31.12.2013

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE RENO GALLIERA DELL'UFFICIO DI PIANO DEL DISTRETTO PIANURA EST PER LA GESTIONE E REALIZZAZIONE DEI PROGETTI E DELLE FUNZIONI SOCIO - SANITARIE AD ESSO ATTRIBUITE.

L'anno duemilatredici, addì XX del mese di dicembre la presente privata scrittura, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

I COMUNI DI :

- 1. ARGELATO:** rappresentato dal Sindaco **Sig. Andrea Tolomelli**, nato a Bologna (Bo) il 15/01/1974, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Via Argelati n. 4, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta che con nota prot. 17748 del 27.12.2013 ha comunicato che la proposta di convenzione verrà posta in approvazione nella prima seduta del Consiglio prevista nel mese di gennaio, anche in via di parziale sanatoria per il periodo intercorrente dall'1 gennaio alla data dell'approvazione (codice fiscale 00968810374);
- 2. BENTIVOGLIO:** rappresentato dal Sindaco **Sig. Vladimiro Longhi**, nato a Bologna (BO) il 06/02/1956, domiciliato per la carica presso la sede comunale, P.zza della Pace n. 1, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 19/12/2013 (codice fiscale 80008130371);
- 3. CASTELLO D'ARGILE:** rappresentato dal Sindaco **Sig. Michele Giovannini**, nato a Cento (FE) il 27.02.1974, domiciliato per la carica presso la sede comunale, P.zza Gadani n. 2, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 30.12.2013 (codice fiscale 80008210371);
- 4. CASTEL MAGGIORE:** rappresentato dal Sindaco **Sig. Marco Monesi**, nato a Bologna (BO) il 25/4/1955, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Via Matteotti n. 10, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 18.12.2013 (codice fiscale 00819880378);
- 5. GALLIERA:** rappresentato dal Sindaco **Sig.ra Anna Vergnana**, nata a Galliera (BO) il 11.03.1951, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Piazza Eroi della Libertà, n. 1, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in

esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 18.12.2013 (codice fiscale 01040680371);

6. PIEVE DI CENTO: rappresentato dal Sindaco Sig. **Sergio Maccagnani**, nato a Cento (FE) il 03.10.1980, domiciliato per la carica presso la sede comunale, P.zza Andrea Costa n. 17, la quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 87 del 19.12.2013 (codice fiscale 00470350372);

7. SAN GIORGIO DI PIANO: rappresentato dal Sindaco Sig. **Valerio Gualandi**, nato a Portomaggiore (FE) il 16.10.1952, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Via della Libertà, nr. 35 il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 16/12/2013 (codice fiscale 01025510379);

8. SAN PIETRO IN CASALE: rappresentato dal Sindaco Sig. **Roberto Brunelli**, nato a Bologna (BO) il 2/3/1966, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Via Matteotti n. 154, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 23/12/2013 (codice fiscale 80062730371);

E

L'UNIONE "RENO GALLIERA": costituita con atto Rep: 26055/10744 in data 9 giugno 2008 e rappresentata dal Presidente pro-tempore Sig. **Sergio Maccagnani** nato a Cento (FE) il 03.10.1980, domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione, via Fariselli n. 4 - 40016 San Giorgio di Piano - il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta in esecuzione della delibera di Consiglio dell'Unione n. 46 del 17/12/2013 del (P.IVA – CF: 02855851206),

PREMESSO

- che in data 9/6/2008 Rep.26055/10744 a rogito notaio Tosi è stata costituita **l'Unione Reno Galliera** tra i Comuni di: Argelato, Bentivoglio, Castello d'Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Centro, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale, ai sensi del vigente Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, e sottoscritto il relativo Statuto;
- che la Legge Regionale 21/2012 individua fra le funzioni da gestire in Unione/ambito ottimale la progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini.
- che la Legge 12/2013 della Regione Emilia Romagna, al fine di superare il frazionamento nella gestione e nell'erogazione dei servizi sociali e socio-sanitari e per il contenimento della spesa pubblica, impone ai Comuni di individuare, in

ambito distrettuale, un'unica forma pubblica di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari alla quale può essere altresì attribuita la gestione dei servizi educativi;

- che l'art.7 della L.R. 12/2013, al fine di assicurare coerenza con la L.R. 21/2013, prevede che l'unica forma pubblica di gestione possa essere individuata nell'ambito ottimale precisando altresì che “restano ferme, in capo al Comitato di Distretto le funzioni di programmazione, regolazione e committenza definite dalla normativa e dalla programmazione regionale vigente”;
- che ai sensi della D.G.R nr.286/13 l'ambito ottimale per questa area coincide con il territorio dell'Unione Reno Galliera;
- che la funzione di programmazione socio-sanitaria è già gestita in forma associata nell'ambito del distretto Pianura Est, comprendente 15 comuni tra cui gli 8 Comuni dell'Unione Reno Galliera;
- che al riguardo è stata approvata tra i 15 comuni ed il Distretto Pianura Est apposita convenzione, per il periodo 2012-2015, nella quale si individua il comune di San Pietro in Casale quale comune capofila e sede dell'Ufficio di Piano.
- che la successiva convenzione tra il Comune di San Pietro in Casale, quale comune capofila e l'Azienda Ausl, per il governo congiunto delle politiche e degli interventi socio sanitari, per il funzionamento dell'Ufficio di Piano e per la gestione del Fondo regionale per la non autosufficienza, scade il 31/12/2013;
- che è attiva la Convenzione tra i Comuni del Distretto Pianura Est e l'Azienda Usl di Bologna sul “Sistema integrato territoriale sociale, socio-sanitario e sanitario” con scadenza al 31.12.2015;
- che il Comitato di Distretto, nella seduta del 15/11/2013 ha espresso parere favorevole al conferimento dell'Ufficio di Piano all'Unione Reno Galliera, in quanto essendo presenti nel Distretto Pianura Est due ambiti (Reno Galliera e Terre di Pianura), si rende necessario, anche per superare la figura del singolo Comune capo-fila con le note limitazioni normative, individuare un nuovo ente capofila in grado di garantire maggiore funzionalità ed economicità della gestione;
- che l'Unione Reno Galliera, subentra pertanto a tutti gli obblighi sottoscritti dal Comune di San Pietro in Casale con il Distretto Socio-Sanitario Pianura Est, diventando dal 1/1/2014 Ente capofila, provvedendo pertanto a sottoscrivere specifica convenzione con l'AUSL di Bologna;
- che con le citate deliberazioni dei Comuni dell'Unione è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra gli Enti intervenuti e come sopra rappresentati, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi degli articoli 30 e 32 del D.Lgs. 267/2000, degli articoli 7, 19 e 24 della L.R. 21/12, nonché dell'articolo 7 dello Statuto dell'Unione, ha per scopo il conferimento all'Unione Reno Galliera delle funzioni relative all'Ufficio di Piano specificate nel successivo art. 2.
2. Il conferimento di tali funzioni all'Unione ha lo scopo di rendere più efficace la gestione associata delle funzioni socio sanitarie confermando nello stesso tempo che l'Ufficio di Piano eserciterà le proprie attività e funzioni per tutti i 15 Comuni del Distretto Pianura EST e nell'ambito della Programmazione e regolazione approvate dal Comitato di Distretto.
3. L'Unione Reno Galliera sottoscriverà, per quanto sopra, specifica convenzione con gli altri Comuni del Distretto.

ART. 2 - CONTENUTO DELLE ATTIVITA' E FUNZIONI CONFERITE

1. Il conferimento dell'Ufficio di Piano e delle attività e funzioni socio-sanitarie ad esso attribuite sono relative a:
 - supporto al comitato di Distretto ed al Direttore di Distretto per le funzioni di programmazione, regolazione e committenza nell'ambito dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari territoriali, compreso il Fondo regionale per la non autosufficienza (FRNA);
 - istruttoria, gestione e realizzazione dei progetti rientranti nella programmazione del Piano di zona per la salute ed il benessere ed altri programmi approvati dal Comitato di Distretto Pianura Est, nelle modalità specificate nelle vigenti convenzioni tra i Comuni e l'Ausl di Bologna;
 - attività previste nella DGR 1004/2007 relative: al sistema delle ASP, all'Istituto dell'Accreditamento dei servizi socio-sanitari, alla definizione di regolamenti distrettuali sull'accesso e sulla compartecipazione alla spesa degli utenti, alle azioni di impulso e verifica delle attività attuative nella programmazione sociale e socio - sanitaria;
 - monitoraggio coordinato con l'AUSL delle risorse economiche del FRNA;
 - presidio dell'integrazione fra i servizi sociali e socio-sanitari dei Comuni e dell'AUSL e supporto agli organismi di partecipazione;

ART. 3 – MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'Unione e dell'art 24 della Legge Regionale n° 21/12, il conferimento all'Unione delle funzioni comunali nelle materie di cui all'oggetto

è integrale, senza che residuino in capo ai Comuni attività e compiti riferibili alle stesse funzioni;

2. I compiti e le funzioni che per legge spettano ai Consigli Comunali sono esercitati dal Consiglio dell'Unione e le funzioni della Giunta Comunale sono esercitate dalla Giunta dell'Unione. La governance della funzione associata è disciplinata dalla L.R. n. 21/2012 e dallo Statuto dell'Unione.
3. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, attraverso risorse economiche proprie o trasferite da altri Enti e quelle trasferite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato di seguito nella presente convenzione.

ART. 4 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE COMPETENZE CONFERITE

1. L'Unione Reno Galliera, quale Ente capofila dell'Ufficio di piano distrettuale, in coerenza con le normative e direttive regionali e con le Convenzioni fra i Comuni e l'AUSL in premessa citate, esercita un ruolo di impulso e coordinamento per l'attuazione di quanto richiamato all'art.2.
2. Per tale compito è confermata la struttura organizzativa e permanente prevista all'art. 4 delle Convenzioni fra tutti i Comuni del Distretto e l'AUSL che prevede: un Responsabile dell'Ufficio di Piano; un Tavolo di coordinamento, integrazione e raccordo; un Ufficio di supporto tecnico e amministrativo con personale dedicato.
3. L'Ufficio di Piano intratterrà stabili e strutturati rapporti con tutti i 15 Comuni del Distretto Pianura EST, col Distretto di committenza e garanzia di riferimento, con l'Ufficio di supporto della CTSS partecipando allo Staff tecnico permanente provinciale.
4. L'Unione Reno Galliera, in qualità di Ente capofila, è inoltre il soggetto distrettuale istituzionalmente competente (soggetto dotato di personalità giuridica e della possibilità di esercitare funzioni amministrative, capace di esprimere all'esterno le valutazioni compiute in sede di ambito distrettuale) per la concessione dell'Accreditamento nell'ambito della programmazione distrettuale avvalendosi dell'Ufficio di Piano per l'attività istruttoria, con le modalità di cui alla DGR 20 aprile 2009 n.514 e successive integrazioni e modificazioni.
5. L'ufficio di Piano sarà ubicato in un'unica sede presso uno dei Comuni conferenti, in considerazione della disponibilità di locali pubblici e dell'accessibilità con mezzi di trasporto pubblico. La individuazione della sede è demandata alla Giunta dell'Unione. Temporaneamente resterà presso la sede municipale del Comune di San Pietro in Casale.

ART. 5 - AMBITO TERRITORIALE

1. L'ambito territoriale per la gestione coordinata ed associata dei servizi in oggetto è quindi esteso, oltre all'ambito del territorio dei Comuni aderenti all'Unione, all'intero Distretto Pianura EST.

ART. 6 - PERIODICITA' E CONTENUTI DELLE INFORMAZIONI AI COMUNI

1. Ai sensi degli artt. 7 comma 2 lett e) e dell'art 25 comma 2 dello Statuto l'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività attraverso relazioni periodiche sull'andamento della gestione.
2. Viene assicurata inoltre la condivisione e la divulgazione presso i Comuni degli strumenti di programmazione finanziaria e di pianificazione delle attività secondo le tempistiche previste dalla normativa e dal regolamento di contabilità.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di raccordo con i singoli Comuni, il Responsabile dell'Ufficio di Piano fornisce ai referenti comunali le informazioni in merito agli aspetti organizzativi della gestione ovvero riguardanti novità contrattuali o legislative, con cadenza almeno trimestrale.

ART. 7 – PERSONALE

1. Con atti di Giunta, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, l'Unione definisce, sentito il Comitato di Distretto, la dotazione di personale assegnata al servizio individuando altresì le modalità di copertura dei posti previsti.
2. Ai sensi dell'art.27 dello Statuto, nello svolgimento delle attività conferite, l'Unione si avvale di norma di proprio personale dipendente a tempo indeterminato, ovvero attiva autonomamente altre tipologie di rapporti di lavoro dipendente o autonomo qualora se ne ravvisi l'opportunità.
3. A tale fine gli Enti aderenti alla presente convenzione si impegnano ad attivare le procedure di trasferimento diretto del personale, secondo la disciplina dell'art. 31 D.Lgs 165/2001 "*Passaggio di dipendenti per effetto del trasferimento di attività*" e nel rispetto delle relazioni sindacali previste dalla legge e dai CCNL.

ART. 8 – AVVIO, DURATA E RECESSO

1. Le funzioni gestite in forma associata hanno decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e comunque entro il 1/1/2014
2. In accordo con l'art.5 dello Statuto dell'Unione, la durata della convenzione è a tempo indeterminato.
3. Il recesso dalla presente convenzione può essere deliberato dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, entro il mese di aprile di ogni anno ed

ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto il Comune provvede d'intesa con l'Unione a regolare i nuovi profili convenzionali relativi all'Ufficio di Piano nell'ambito del Distretto Socio Sanitario Bologna Pianura Est.

4. L'Unione con la delibera consigliare di presa d'atto della revoca verifica il permanere delle condizioni per la gestione associata della funzione e del servizio, ai sensi dell'art. 7 Statuto.
5. Ogni Comune, con le modalità indicate nello Statuto, può recedere unilateralmente dall'Unione. Tale eventualità provoca la contestuale decadenza della presente convenzione.

ART. 9- RAPPORTI FINANZIARI TRA COMUNI E UNIONE

1. L'Unione ha autonomia finanziaria ed approva e gestisce il proprio bilancio secondo la normativa vigente.
2. I Comuni aderenti alla convenzione partecipano alla copertura delle spese complessive dell'Unione sulla base di una percentuale determinata con l'utilizzo di criteri specifici che caratterizzano i vari servizi gestiti in forma associata.
3. Nella deliberazione di approvazione del bilancio di previsione viene individuata sia la percentuale di partecipazione complessiva, per ciascun Comune aderente, sia i criteri utilizzati per l'individuazione della stessa. In fase di primo conferimento l'entità della spesa è determinata dalla spesa storica sostenuta da ciascun Comune conferente.
4. La particolarità della gestione dell'Ufficio di Piano Distrettuale comporta che il finanziamento dello stesso e delle attività gestite, debbano necessariamente prevedere uno specifico Centro di costo nel quale afferiranno tutte le risorse previste nella programmazione distrettuale che fa capo ai 15 Comuni ed ad altri trasferimenti da Enti pubblici e privati.

ART. 10 –TUTELA DEI DATI E SICUREZZA

1. Fermi restando i requisiti tecnici e di sicurezza necessari da parte dell'Unione Reno Galliera per lo svolgimento delle funzioni, con la sottoscrizione della presente Convenzione, gli Enti condividono la titolarità dei dati attinenti le funzioni e i servizi conferiti.
2. Il Presidente dell'Unione, in relazione alle banche dati di competenza del servizio oggetto della presente convenzione, procede alla nomina del Responsabile del trattamento precisando indirizzi, compiti e funzioni.
3. I soggetti che a qualunque titolo operano nell'ambito del servizio unificato anche ubicati presso i poli comunali devono essere incaricati da parte del Responsabile del trattamento.

4. L'Unione Reno Galliera si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini istituzionali dedotti nella convenzione e limitatamente al periodo della sua durata, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.
5. L'Unione si impegna ad attuare le misure di sicurezza e si obbliga ad allertare il titolare e i responsabili del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze.
6. Il Responsabile del servizio acconsente l'accesso di ciascun Comune titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

ART. 11 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti, anche nel caso di difforme e contrastante interpretazione, in merito alla presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito della Giunta dell'Unione.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie saranno affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 12 – NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda allo Statuto dell'Unione e alle norme in materia di rapporti fra Enti Locali previste dalle leggi regionali e statali in materia.

ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, Tab. B, D.P.R. 642/72 e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.

COMUNE DI ARGELATO

Il Sindaco

Andrea Tolomelli

COMUNE DI BENTIVOGLIO

Il Sindaco

Vladimiro Longhi

COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

Il Sindaco

Michele Giovannini

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

Il Sindaco

Marco Monesi

COMUNE DI GALLIERA

Il Sindaco

Anna Vergnana

COMUNE DI PIEVE DI CENTO

Il Sindaco

Sergio Maccagnani

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

Il Sindaco

Valerio Gualandi

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Il Sindaco

Roberto Brunelli

UNIONE RENO GALLIERA

Il Presidente

Sergio Maccagnani